

Ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV)

del ...

Disegno del 28.03.07

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr),

ordina:

Sezione 1: Entrata

Art. 1 Condizioni d'entrata

¹ Le condizioni d'entrata per un soggiorno esente da permesso (art. 9 dell'ordinanza del ...² sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa) sono rette dall'articolo 5 LStr.

² I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b LStr sono sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi il denaro contante, i depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione di viaggio o altre garanzie (art. 6-10).

³ Per un soggiorno esente da permesso, gli stranieri, oltre alle condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 capoverso 1 LStr, devono adempiere anche le condizioni d'ammissione specifiche previste dalla legge sugli stranieri per lo scopo di soggiorno dichiarato.

Art. 2 Obbligo del passaporto

¹ Al momento dell'entrata in Svizzera, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto valido e riconosciuto. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

² Un passaporto è riconosciuto se:

- a. da esso risultano l'identità del titolare e l'appartenenza allo Stato che lo ha rilasciato;
- b. è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera; e
- c. tale Stato garantisce in qualsiasi tempo il rientro dei propri cittadini.

RS

¹ RS 142.20.

² RU...; RS...

2007-.....

³ Per l'entrata e l'uscita in gruppo sono riconosciuti passaporti collettivi o liste collettive se:

- a. tali documenti sono stati rilasciati per un minimo di cinque e un massimo di 50 persone;
- b. tutte le persone elencate sono cittadini dello Stato che rilascia il documento e dispongono di un certificato d'identità ufficiale e individuale corredato di fotografia; e
- c. il capogruppo è in possesso di un passaporto valido e riconosciuto.

⁴ L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può, in casi motivati, autorizzare deroghe all'obbligo del passaporto.

Art. 3 Visto

Gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera devono, per principio, essere in possesso di un visto.

Art. 4 Esenzione dall'obbligo del visto

¹ Non necessitano di un visto:

- a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia;
- b. le persone con doppia cittadinanza, svizzera e straniera;
- c. gli stranieri con un permesso di dimora, di domicilio o per frontalieri valido o in possesso di un documento rilasciato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- d. i membri degli equipaggi aerei in servizio in possesso di un certificato di membro dell'equipaggio giusta l'appendice 9 della convenzione del 7 dicembre 1944³ relativa all'aviazione civile internazionale;
- e. i titolari di un passaporto valido del loro Paese e di un permesso di soggiorno permanente di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che, in qualità di lavoratori distaccati, possono appellarsi⁴ alle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone⁵ o della Convenzione AELS⁶; il permesso di

³ RS 0.748.0.

⁴ Art. 5 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone in combinato disposto con gli art. 17 e 21 dell'all. I all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) nonché art. 5 dell'allegato K della Convenzione AELS in combinato disposto con gli art. 16 e 20 dell'all. K – app. 1 della Convenzione AELS (RS 0.632.31).

⁵ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

⁶ Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31).

soggiorno va comprovato mediante un documento valido (titolo di soggiorno), munito di una protezione adeguata contro le falsificazioni.

² Se sono adempite le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1 e se è garantita segnatamente la partenza dal Paese entro i termini previsti, non necessitano di un visto d'entrata per un soggiorno inferiore a tre mesi con scopo conforme all'articolo 13 capoverso 1 e per le missioni ufficiali:

- a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia nonché i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guatemala, Guyana, Messico, Nicaragua, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Uruguay e Venezuela;
- b. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia, nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia e i titolari di un passaporto diplomatico valido dell'Iran;
- c. i titolari di un passaporto valido rilasciato dal loro Paese e di un titolo di soggiorno permanente rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, da Andorra, Canada, Monaco, San Marino o dagli Stati Uniti d'America; il permesso di soggiorno va comprovato per mezzo di un titolo di soggiorno;
- d. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ordinario valido rilasciato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar o Tailandia;
- e. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto ordinario valido rilasciato da Taiwan⁷.

³ In collaborazione con il DFAE, l'UFM indica in un'istruzione i titoli di soggiorno e i visti Schengen riconosciuti (cpv. 2 lett. c-e).

⁴ L'UFM può, in singoli casi, esimere dall'obbligo del visto cittadini di altri Stati. D'intesa con le autorità federali e cantonali competenti, può semplificare le formalità in materia di visto e concludere, con le agenzie di viaggio, accordi sulle modalità e gli obblighi definiti nella presente ordinanza.

Art. 5 Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale

¹ I passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato, titolari di un passaporto valido e riconosciuto, non necessitano di un visto se:

- a. non abbandonano la zona di transito;
- b. riprendono il volo entro 48 ore;
- c. dispongono del documento di viaggio necessario per entrare nel Paese di destinazione;
- d. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e

⁷ La presente disposizione non influisce sul riconoscimento internazionale di Taiwan da parte della Svizzera.

e. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.

² In deroga al capoverso 1, sono soggetti all'obbligo del visto i cittadini di Afghanistan, Angola, Bangladesh, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka e Turchia.

³ Non sono soggetti all'obbligo del visto di cui al capoverso 2:

- a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido;
- b. i titolari di un passaporto valido e di un permesso di dimora o di domicilio valido;
- c. i titolari di un passaporto valido e di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Monaco, San Marino, dagli Stati Uniti d'America o da uno Stato membro dell'AELS o dell'UE.

⁴ I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.

Sezione 2: Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie

Art. 6 Dichiarazione di garanzia

¹ L'autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile in Svizzera (garante) per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti.

² Per gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto che non provengono da Stati dell'AELS o dell'UE, la dichiarazione di garanzia può essere chiesta dagli organi di controllo alla frontiera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

³ Possono firmare una dichiarazione di garanzia:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
- c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.

Art. 7 Portata

¹ Il garante s'impegna a coprire le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

² L'obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, al più tardi però 12 mesi dopo l'entrata. Le spese scoperte occasionate durante tale periodo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

³ L'importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.

Art. 8 Procedura

¹ La dichiarazione di garanzia va controllata dall'autorità cantonale o comunale competente.

² In singoli casi motivati, i dati relativi alla dichiarazione di garanzia possono essere comunicati alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.

Art. 9 Assicurazione di viaggio

¹ A prescindere dalla firma di una dichiarazione di garanzia di cui all'articolo 6, l'autorità competente per il rilascio dei permessi chiede che venga stipulata un'assicurazione di viaggio se non è garantita in altro modo la copertura dei costi di un'operazione di salvataggio, di un rimpatrio per motivi medici, del soccorso medico d'emergenza nonché delle cure ospedaliere di emergenza in caso di infortunio o malattia improvvisa durante il soggiorno (art. 10). La copertura minima dell'assicurazione è di 50 000 franchi.

² L'assicurazione di viaggio dev'essere stipulata presso una società d'assicurazioni:

- a. con sede o filiale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS; e
- b. autorizzata, dall'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede, a stipulare assicurazioni di viaggio.

Art. 10 Altre garanzie

D'intesa con l'autorità competente per il rilascio dei permessi, gli stranieri possono produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a coprire le spese di soggiorno e di ritorno.

Sezione 3: Domanda e rilascio del visto

Art. 11 Visto

¹ Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1.

² Il visto è un'attestazione di controllo con contrassegno di sicurezza apposta sul documento di viaggio dello straniero. Racchiude informazioni sullo scopo del viag-

gio e del soggiorno, sul periodo di validità, il numero di passaggi del confine e la durata del soggiorno, nonché eventuali ulteriori condizioni.

³ L'UFM decide i particolari tecnici per l'impostazione della vignetta visto.

⁴ Per gruppi compatti può essere rilasciato un visto collettivo, a condizione che i membri entrino ed escano in gruppo.

Art. 12 Domanda di visto

¹ Lo straniero deve presentare la domanda di visto inoltrando l'apposito modulo alla rappresentanza svizzera competente nel luogo di domicilio. L'UFM specifica le deroghe.

² Alla domanda di visto vanno allegati il documento di viaggio nonché, su richiesta, altri documenti atti a comprovare lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsti.

³ Per ottenere un visto di transito, lo straniero deve adempire le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1 e produrre i documenti di viaggio e i visti che lo autorizzano a proseguire il viaggio o a entrare nello Stato di destinazione.

Art. 13 Rilascio del visto

¹ La rappresentanza all'estero può rilasciare il visto per un soggiorno non superiore a tre mesi con i seguenti scopi:

- a. turismo;
- b. visita;
- c. formazione teorica basata su un programma di studi;
- d. cure mediche o soggiorno di cura;
- e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;
- f. attività di autista al servizio di un'impresa con sede all'estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito);
- g. attività temporanea di corrispondente per media esteri;
- h. servizi transfrontalieri, attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero o colloqui d'affari, purché non superino otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse.

² I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capoverso 1. L'UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all'estero, prima di rilasciare il visto, deve chiedere il parere dell'autorità cantonale competente o dell'UFM.

³ Per un soggiorno più lungo o con scopi diversi da quelli elencati al capoverso 1, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto solo se autorizzata dall'autorità competente (art. 21–23).

⁴ Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto.

Art. 14 Periodo di validità e durata del soggiorno

Il periodo di validità del visto viene stabilito tenendo conto delle esigenze del richiedente e della validità del documento di viaggio. È di cinque anni al massimo; se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera però i sei mesi, eccezion fatta per singoli casi motivati. Durante il periodo di validità, il richiedente può soggiornare in Svizzera per tre mesi sull'arco di sei mesi a decorrere dalla prima entrata in Svizzera.

Art. 15 Visto di ritorno

L'UFM e, su sua istruzione, gli uffici cantonali degli stranieri possono, in casi speciali, rilasciare visti di ritorno a stranieri il cui soggiorno in Svizzera non è regolato da un permesso di dimora o di domicilio.

Sezione 4: Rifiuto e revoca del visto

Art. 16 Rifiuto del visto

¹ Il visto è rifiutato se

- a. lo straniero non adempie le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1;
- b. non vengono prodotti i documenti necessari a valutare la domanda di visto (art. 12);
- c. vengono fornite false indicazioni o prodotti documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto;
- d. sussistono fondati dubbi sull'identità del richiedente o sullo scopo del soggiorno;
- e. il periodo di validità del documento di viaggio è inferiore a tre mesi, tenendo conto della validità allo scadere della durata del soggiorno indicata nel visto.

² La rappresentanza all'estero notifica, senza formalità, il rifiuto del visto al richiedente. Lo informa del suo diritto di chiedere che l'UFM emani una decisione formale impugnabile (art. 38).

Art. 17 Revoca e annullamento del visto

¹ L'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata revoca il visto se constatata che le condizioni per l'entrata di cui all'articolo 1 non sono più adempite.

² L'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata revoca il visto se:

-
- a. constatata che non erano adempite le condizioni per il rilascio del visto (art. 16);
 - b. il titolare del visto è registrato nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) come persona cui negare l'entrata.

³ L'articolo 16 capoverso 2 si applica per analogia.

Sezione 5: Controllo al confine

Art. 18 Posti di confine

¹ Gli stranieri sono tenuti a entrare e uscire da determinati posti di confine, aree d'atterraggio e aeroporti che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) dichiara aperti al grande traffico di confine.

² Sono fatte salve le disposizioni sul piccolo traffico di confine e il passaggio del confine da parte di stranieri in alta montagna nonché le deroghe previste da accordi bilaterali e multilaterali.

Art. 19 Controllo alla frontiera

Il DFGP è autorizzato a dare istruzioni circa il controllo alla frontiera e ad emanare, d'intesa con le autorità cantonali interessate, disposizioni sul piccolo traffico di confine.

Art. 20 Stranieri entrati legalmente

Si considera entrato legalmente in Svizzera ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LStr⁸ lo straniero che abbia rispettato le prescrizioni sul possesso di documenti di legittimazione, sul visto e sul controllo di confine, e nei cui confronti non sia stato disposto né un divieto d'entrata né un'espulsione.

Sezione 6: Autorità e procedura

Art. 21 DFAE

¹ Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d'entrata nei confronti di:

- a. persone che, in ragione della loro posizione politica, incidono sulle relazioni internazionali della Svizzera;
- b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;

⁸ RS 142.20.

- c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961⁹ sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 1963¹⁰ sulle relazioni consolari o in virtù di accordi di sede con la Svizzera.

² In casi particolari e d'intesa con l'UFM, il DFAE può autorizzare al rilascio del visto anche altri servizi oltre alle rappresentanze all'estero.

Art. 22 DFGP

Il DFGP determina:

- a. le domande di visto da sottoporre all'UFM in via generale;
- b. le modalità per le iscrizioni nei documenti di viaggio esteri e per la conservazione degli atti legati al visto.

Art. 23 UFM

¹ Il rilascio del visto compete all'UFM. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l'articolo 21, come pure quelle delle autorità cantonali in materia di stranieri se per il soggiorno previsto è richiesto un permesso di dimora.

² All'UFM competono tutti i compiti non attribuiti a un'altra autorità federale, in particolare il disciplinamento dell'obbligo di consultazione nel caso singolo, dell'allestimento di rapporti sui visti rilasciati e rifiutati, nonché della statistica in materia di visti.

Art. 24 Competenze delle rappresentanze all'estero e degli organi di controllo alla frontiera

¹ Fatti salvi gli articoli 21 e 22, le rappresentanze all'estero rilasciano autonomamente il visto su incarico dell'UFM:

- a. per uno o più transiti, purché avvengano entro 48 ore (visto di transito);
- b. per una o più entrate in vista di un soggiorno inferiore a tre mesi secondo l'articolo 13 capoverso 1 (visto d'entrata); all'occorrenza chiedono il parere dell'autorità cantonale competente (art. 13 cpv. 3).

² In via eccezionale, il visto può essere rilasciato dagli organi di controllo alla frontiera secondo le disposizioni dell'UFM.

Art. 25 Sorveglianza

Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

⁹ RS 0.191.01.

¹⁰ RS 0.191.02.

Art. 26 Collaborazione delle autorità

¹ Le autorità cantonali e federali preposte all'esecuzione delle disposizioni sull'entrata evadono le domande senza indugio. Ciò facendo collaborano strettamente tra loro.

² Il DFAE o l'UFM sottopone per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle seguenti autorità, segnatamente:

- a. all'Ufficio federale di polizia;
- b. al Segretariato di Stato dell'economia (seco);
- c. all'Amministrazione federale delle finanze;
- d. agli uffici cantonali degli stranieri.

³ L'UFM allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti e il controllo alla frontiera. In tale contesto collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate e coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 27 Collaborazione con imprese di trasporto di persone

¹ L'UFM collabora con le imprese di trasporto di persone del traffico di linea concessionato transfrontaliero, segnatamente:

- a. cooperando alla formazione e al perfezionamento nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi atti a impedire l'entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio e dei visti necessari;
- b. prestando consulenza in materia di prevenzione e di individuazione di documenti e visti contraffatti.

² Le modalità della collaborazione possono essere convenute nella concessione stessa o in un accordo.

Sezione 7: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto**Art. 28** Sistema di riconoscimento facciale

L'autorità di controllo alla frontiera può impiegare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l'articolo 103 capoverso 1 LStr¹¹. Il sistema è basato su una procedura biometrica per misurare i lineamenti delle persone che arrivano all'aeroporto.

¹¹ RS 142.20.

Art. 29 Dati contenuti nel sistema

¹ Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:

- a. un'immagine statica del viso (immagine primaria);
- b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione;
- c. data di nascita;
- d. sesso;
- e. cittadinanza;
- f. aeroporto di partenza;
- g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;
- h. luogo, data e ora del rilevamento.

² Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica del viso e memorizza i dati ottenuti.

³ I dati di cui al capoverso 1 lettere a-f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni orali della persona in questione.

Art. 30 Condizioni per il rilevamento dei dati

I dati di cui all'articolo 29 possono essere rilevati quando una persona che giunge in un aeroporto svizzero per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 31 Condizioni per interrogare il sistema

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l'identità o la provenienza di una persona che:

- a. nella zona di transito dell'aeroporto viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d'asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e
- b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Art. 32 Procedura per interrogare il sistema

¹ Se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 30 e 31, viene acquisita un'immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

² Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all'articolo 29 capoverso 1.

³ L'immagine statica e i relativi dati biometrici destinati al confronto con l'immagine primaria vanno cancellati appena terminata l'interrogazione del sistema.

Art. 33 Comunicazione dei dati ad altri enti

¹ I dati di cui all'articolo 29 capoverso 1 possono, in singoli casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d'asilo o d'allontanamento:

- a. UFM;
- b. uffici cantonali degli stranieri;
- c. rappresentanze all'estero.

² I dati possono essere comunicati all'Ufficio federale di polizia se le autorità competenti constatano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera ad opera della persona controllata.

Art. 34 Cancellazione dei dati

¹ I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro trenta giorni.

² I dati necessari per una procedura pendente in materia di diritto penale, d'asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.

³ L'autorità di controllo alla frontiera è responsabile della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della liceità del trattamento dei dati personali.

Art. 35 Diritti degli interessati

¹ I diritti degli interessati, segnatamente quelli d'accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali.

² In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992¹² sulla protezione dei dati (art. 37).

³ Una persona interessata che voglia far valere i propri diritti deve identificarsi e presentare domanda scritta all'autorità di controllo alla frontiera.

⁴ I dati inesatti vanno rettificati d'ufficio.

Art. 36 Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali. In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 1993¹³ relativa alla legge

¹² RS 235.1

¹³ RS 235.11

federale sulla protezione dei dati e la sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 2000¹⁴ sull'informatica nell'Amministrazione federale nonché le raccomandazioni dell'Organo strategia informatica della Confederazione.

² L'autorità di controllo alla frontiera adotta, nell'ambito di sua competenza, i provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati personali.

Art. 37 Statistiche e analisi

¹ Il trattamento per scopi statistici o analisi interne dei dati rilevati nel sistema di riconoscimento facciale è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali.

² In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (art. 37)¹⁵.

³ I dati vanno trattati in modo da non permettere di risalire alla persona in questione.

Sezione 9: Protezione giuridica

Art. 38

¹ Se un visto è rifiutato (art. 16) oppure revocato o annullato (art. 17), l'UFM emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a emolumento.

² A parte casi eccezionali motivati, l'entrata nel merito della domanda di decisione è vincolata al versamento di un anticipo sulle spese.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 40 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 14 gennaio 1998¹⁶ concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri è abrogata.

Art. 41 Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen

Le modifiche della presente ordinanza necessarie all'applicazione degli Accordi relativi alla normativa di Schengen¹⁷ sono disciplinate nell'allegato.

¹⁴ RS 172.010.58

¹⁵ RS 235.1

¹⁶ RS 142.211

¹⁷ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS ... ; RU ... ; FF 2004 5747); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea

Art. 42 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 40, entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² L'articolo 40 entra in vigore con l'articolo 127 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁸ sugli stranieri.

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS ... ; RU ... ; FF **2004** 5795); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ... ; RU ... ; FF **2004** 5791); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (RS ... ; RU ... ; FF ...); Protocollo del ... tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio] (RS ... ; RU ... ; FF ...).

¹⁸ RS 142.xx

Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen

Allegato
(art. 41)

All'entrata in vigore degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, la presente ordinanza avrà il seguente tenore:

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr);

e in applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (art. 1 par. 2),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza si applica nella misura in cui gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (Accordi di associazione) non contengono disposizioni divergenti.

² Gli Accordi di associazione comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004³ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 28 aprile 2005⁵ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea;

¹ RS 142.20.

² RS ... ; RU ... ; FF 2004 5747.

³ RS ... ; RU ... ; FF 2004 5795.

⁴ RS ... ; RU ... ; FF 2004 5791.

⁵ RS ... ; RU ... ; FF...

-
- e. Protocollo del ...⁶ tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].

Sezione 2: Entrata

Art. 2 Condizioni d'entrata

¹ Le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi sono rette dall'articolo 5 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006⁷ che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).

² I mezzi finanziari di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c del Codice frontiere Schengen⁸ sono considerati sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un'assicurazione di viaggio e altre garanzie (art. 7-11).

³ Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di tre mesi devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettere a, d ed e del Codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d'entrata:

- a. devono, all'occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l'articolo 4 capoverso 2;
- b. devono adempire le specifiche condizioni d'ammissione previste dalla legge sugli stranieri per lo scopo di soggiorno dichiarato.

⁴ L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può, in singoli casi, autorizzare l'entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi, in particolare per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 5 par. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).

Art. 3 Passaporto

¹ L'obbligo del passaporto è retto dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera a del Codice frontiere Schengen⁹ e dall'allegato 11 dell'istruzione consolare comune diretta alle

⁶ RS ... ; RU ... ; FF...

⁷ GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1.

⁸ GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1.

⁹ GU L 105 del 13.04.2006, pag. 5.

rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC)¹⁰. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

² L'UFM può, in casi motivati, autorizzare deroghe all'obbligo del passaporto.

Art. 4 Visto

¹ L'obbligo del visto per entrate e soggiorni non superiori a tre mesi è retto dal Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001¹¹.

² Per entrate e soggiorni superiori a tre mesi per i quali è richiesto il visto, occorre un visto limitato al territorio della Svizzera (visto nazionale).

³ Sono fatti salvi gli articoli 5 e 6.

Art. 5 Esenzione dall'obbligo del visto

¹ Il visto non è necessario per le persone che hanno diritto a un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in virtù del trattato sulla libera circolazione¹² o della Convenzione AELS¹³.

¹⁰ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 318, modificata da:

- Regolamento (CE) n. 539/2001 del 15.03.2001 (GU L 81 del 21.03.2001, pag. 1), modificato dal Regolamento n. 2414/2001 del 07.12.2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1) e dal Regolamento (CE) n. 453/2003 del 06.03.2003 (GU L 69 del 13.03.2003, pag. 10);
- Decisione 2001/329/CE del 24.04.2001 (GU L 116 del 26.04.2001, pag. 32);
- Regolamento (CE) n. 1091/2001 del 28.05.2001 (GU L 150 del 06.06.2001, pag. 4);
- Decisione 2001/420/CE del 28.05.2001 (GU L 150 del 06.06.2001, pag. 47);
- Decisione 2002/44/CE del 20.12.2001 (GU L 20 del 23.01.2002, pag. 5);
- Regolamento (CE) n. 334/2002 del 18.02.2002 (GU L 53 del 23.02.2002, pag. 7);
- Decisione 2002/354/CE del 25.04.2002 (GU L 123 del 09.05.2002, pag. 50);
- Decisione 2002/585/CE del 12.07.2002 (GU L 187 del 16.07.2002, pag. 44);
- Decisione 2002/586/CE del 12.07.2002 (GU L 187 del 16.07.2002, pag. 48);
- Regolamento (CE) n. 415/2003 del 27.02.2003 (GU L 64 del 07.03.2003, pag. 1);
- Regolamento (CE) n. 693/2003 del 14.04.2003 (GU L 99 del 17.04.2003, pag. 8);
- Decisione 2003/454/CE del 13.06.2003 (GU L 152 del 20.06.2003, pag. 82);
- Decisione 2003/585/CE del 28.07.2003 (GU L 198 del 06.08.2003, pag. 13);
- Decisione 2003/586/CE del 28.07.2003 (GU L 198 del 06.08.2003, pag. 15);
- Decisione 2004/14/CE del 22.12.2003 (GU L 5 del 09.01.2004, pag. 74);
- Decisione 2004/15/CE del 22.12.2003 (GU L 5 del 09.01.2004, pag. 76);
- Decisione 2004/17/CE del 22.12.2003 (GU L 5 del 09.01.2004, pag. 79)
- Decisione 2004/40/CE del 01.06.2006 (GU L 167 del 29.06.2006, pag. 1);
- Decisione 2006/684/CE del 05.10.2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29).

Ultima versione consolidata:

- GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1 (i riferimenti seguenti si riferiscono a tale versione).

¹¹ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15.03.2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.03.2001, pag. 1), modificato dai regolamenti:

- (CE) n. 2414/2001 del 07.12.2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1);
- (CE) n. 453/2003 del 06.03.2003 (GU L 69 del 13.03.2003, pag. 10);
- (CE) n. 851/2005 del 02.06.2005 (GU L 141 del 04.06.2005, pag. 3);
- (CE) n. ... del ... (GU L ... 2007 Bolivia);

cfr. anche l'all. I ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22).

¹² Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

² Un visto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 non è necessario per le persone esentate dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni degli allegati 1-4 ICC¹⁴.

³ Un visto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 non è necessario per:

- a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia;
- b. le persone con doppia cittadinanza, svizzera e straniera;
- c. gli stranieri con un permesso di dimora, di domicilio o per frontalieri valido o in possesso di un documento rilasciato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

⁴ Se sussiste un obbligo del visto di cui all'articolo 4 capoverso 1 e se le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 sono adempite, i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia sono esentati dall'obbligo del visto nazionale per un'entrata e un soggiorno non superiore a tre mesi. I cittadini dell'Iran sono esentati dall'obbligo del visto soltanto se titolari di un passaporto diplomatico valido¹⁵.

Art. 6 Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale

¹ I passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato, titolari di un passaporto valido e riconosciuto, non necessitano di un visto se:

- a. non abbandonano la zona di transito;
- b. riprendono il volo entro 48 ore;
- c. dispongono dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;
- d. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e
- e. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.

² In deroga al capoverso 1, sono soggetti all'obbligo del visto secondo le disposizioni dell'allegato 3 capitolo I ICC¹⁶ i cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka.

¹³ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

¹⁴ GU C 326 del 22.12.2005, pag. 22, 25, 32, 37.

¹⁵ All. 2 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 25).

¹⁶ GU C 326 del 22.12.2005, pag. 32.

³ Sono inoltre soggetti all'obbligo del visto i cittadini di Angola, Camerun, Guinea, India, Libano, Sierra Leone e Turchia¹⁷.

⁴ Non sono soggetti all'obbligo del visto:

- a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido;
- b. i cittadini di cui al capoverso 2 titolari di un passaporto valido e di un titolo di soggiorno valido di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America o di uno Stato membro dell'AELS o dell'UE, che garantisce loro il diritto illimitato di rientro in uno di questi Stati;
- c. i cittadini di cui al capoverso 3 titolari di un passaporto valido e di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido di Andorra, Canada, Giappone, Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America o di uno Stato membro dell'AELS o dell'UE.

Sezione 3: Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie

Art. 7 Dichiarazione di garanzia

¹ L'autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2).

² Per gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto provenienti da Stati con i quali non esiste alcun accordo di libera circolazione, la dichiarazione di garanzia può essere chiesta dagli organi di controllo alla frontiera.

³ Possono firmare una dichiarazione di garanzia:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
- c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.

⁴ L'UFM mette a disposizione i moduli necessari secondo l'allegato 15 ICC¹⁸.

Art. 8 Portata

¹ La dichiarazione di garanzia copre le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

² L'obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, al più tardi però 12 mesi dopo l'entrata. Le

¹⁷ All. 3 cap. II ICC (GU 326 C del 22.12.2005, pag. 33).

¹⁸ GU C 326 del 22.12.2005, pag. 111.

spese scoperte occasionate durante tale periodo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.

³ L'importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.

Art. 9 Procedura

¹ La dichiarazione di garanzia va controllata dall'autorità cantonale o comunale competente.

² In singoli casi motivati, i dati relativi alla dichiarazione di garanzia possono essere comunicati alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.

Art. 10 Assicurazione di viaggio

¹ L'autorità competente per il rilascio dei permessi chiede che venga stipulata un'assicurazione di viaggio se non è garantita in altro modo la copertura dei costi di un'operazione di salvataggio, di un rimpatrio per motivi medici, del soccorso medico d'emergenza nonché delle cure ospedaliere di emergenza in caso di infortunio o malattia improvvisa durante il soggiorno (art. 11). La copertura minima dell'assicurazione è di 50 000 franchi¹⁹.

² L'assicurazione di viaggio dev'essere stipulata presso una società d'assicurazioni:

- a. con sede o filiale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS; e
- b. autorizzata, dall'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede, a stipulare assicurazioni di viaggio.

Art. 11 Altre garanzie

D'intesa con l'autorità competente per il rilascio dei permessi, gli stranieri possono produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti (art. 2 cpv. 2).

Sezione 4: Domanda e rilascio del visto

Art. 12 Visto

¹ Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2.

² L'impostazione del visto è retta dalle disposizioni del capitolo VI e degli allegati 8 e 13 ICC²⁰.

¹⁹ GU L 5 del 09.01.2004, pag. 80 = ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 11).

²⁰ GU C 326 del 22.12.2005, pag. 15, 69 e 90.

³ Esistono i seguenti tipi di visto²¹:

- a. visto di transito aeroportuale (tipo A);
- b. visto di transito (tipo B);
- c. visto per soggiorno di breve durata non superiore a tre mesi (tipo C);
- d. visto di validità territoriale limitata dei tipi B o C;
- e. visto in frontiera dei tipi B o C;
- f. visto collettivo dei tipi A, B o C;
- g. visto nazionale per un soggiorno superiore a tre mesi (tipo D o tipo D e C).

³ L'UFM mette a disposizione i fogli necessari secondo il Regolamento (CE) 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002²².

Art. 13 Procedura per la domanda di visto

La procedura per il rilascio di un visto e per la determinazione della competenza a rilasciare il visto è retta dagli articoli 12-18 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS)²³, dalle pertinenti disposizioni dell'ICC²⁴, dall'articolo 5 paragrafo 4 lettera b del Codice frontiere Schengen²⁵ e dal Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito²⁶, nonché dagli articoli 14, 27-30 e 32-35.

Art. 14 Rilascio del visto

¹ Fatti salvi gli articoli 28 capoverso 2 e 30, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto per un soggiorno esente da permesso e non superiore ai tre mesi con i seguenti scopi:

- a. turismo;
- b. visita;
- c. formazione teorica basata su un programma di studi;
- d. cure mediche o soggiorno di cura;
- e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;
- f. attività di autista al servizio di un'impresa con sede all'estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito);
- g. attività temporanea di corrispondente per media esteri;

²¹ GU C 326 del 22.12.2005, pag. 89.

²² GU L 53 del 23.02.2002, pag. 4.

²³ GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.

²⁴ GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1.

²⁵ GU L 105 del 13.04.2006, pag. 6.

²⁶ GU L 64 del 07.03.2003, pag. 1.

-
- h. servizi transfrontalieri, attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero o colloqui d'affari, purché non superino otto giorni per anno civile. Sono eccettuate le attività nell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
 - i. uno o più transiti e transito aeroportuale.

² I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capoverso 1. L'UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all'estero, prima di rilasciare il visto, deve chiedere il parere dell'autorità cantonale competente o dell'UFM.

³ La rappresentanza all'estero può rilasciare il visto soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente (art. 27 e 30), se:

- a. il soggiorno supera la durata di tre mesi; o se
- b. indipendentemente dalla durata del soggiorno, viene indicato uno scopo diverso da quelli elencati al capoverso 1.

⁴ La rappresentanza all'estero può rilasciare un visto d'eccezione secondo l'articolo 2 capoverso 4 soltanto con l'autorizzazione dell'UFM. Questo provvede a informare gli altri Stati vincolati da un Accordo di associazione (art. 16 CAS²⁷).

Art. 15 Scopo vincolato

Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto.

Art. 16 Periodo di validità

La validità del visto è retta dall'articolo 11 CAS²⁸.

Art. 17 Autorizzazione a rientrare in Svizzera (Visto di ritorno)

L'UFM e, su sua istruzione, le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono, in casi speciali, rilasciare visti di ritorno a stranieri la cui presenza in Svizzera non è regolata da un permesso di dimora o di domicilio.

Sezione 5: Rifiuto e revoca del visto

Art. 18 Rifiuto del visto

¹ Il visto è rifiutato se

- a. lo straniero non adempie le condizioni d'entrata di cui all'articolo 2;
- b. non vengono prodotti i documenti necessari a valutare la domanda di visto;

²⁷ GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.

²⁸ GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.

- c. vengono fornite false indicazioni o prodotti documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto;
- d. sussistono fondati dubbi sull'identità del richiedente o sullo scopo del soggiorno;
- e. il periodo di validità del documento di viaggio è inferiore alla durata prevista del soggiorno, compreso il tempo necessario al viaggio di ritorno (art. 13 cpv. 2 CAS²⁹). È fatto salvo un visto rilasciato in base all'articolo 2 capoverso 4.

² La rappresentanza all'estero notifica, senza formalità, il rifiuto del visto al richiedente. Lo informa del suo diritto di chiedere che l'UFM emani una decisione formale impugnabile (art. 46).

Art. 19 Revoca e annullamento del visto

¹ L'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata revoca il visto su istruzione dell'UFM se, in un secondo tempo, constata che le condizioni per l'entrata giusta l'articolo 2 non sono più adempite.

² L'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata revoca il visto su istruzione dell'UFM se:

- a. constata che le condizioni per il rilascio del visto non erano adempite (art. 18);
- b. il titolare del visto è registrato nel sistema d'informazione di Schengen (SIS) come persona cui negare l'entrata; a meno che la persona in questione non abbia un visto o un visto di ritorno rilasciato da uno Stato Schengen e transiti per recarsi sul territorio di tale Stato.

³ L'articolo 18 capoverso 2 si applica per analogia.

⁴ Se il visto revocato o annullato non è stato rilasciato dalla Svizzera, l'UFM ne comunica la revoca o l'annullamento allo Stato Schengen che lo ha rilasciato³⁰.

Sezione 6: Procedura alla frontiera

Art. 20 Attraversamento della frontiera

Le entrate e le partenze sono rette dal Codice frontiere Schengen³¹ e dalle pertinenti disposizioni nei suoi allegati³². Sono fatte salve le disposizioni di diritto doganale secondo la legge sulle dogane del 18 marzo 2005³³.

²⁹ GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.

³⁰ All. 14 n. 2 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 109).

³¹ GU L 105 del 13.04.2006, pag. 5.

³² GU L 105 del 13.04.2006, pag. 15.

³³ FF 2005 2057; RS 631.0.

Art. 21 Frontiera esterna

¹ L'UFM stabilisce gli aeroporti aperti al passaggio di confine (frontiera esterna dello spazio Schengen) d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

² I controlli delle persone negli aeroporti aperti al passaggio di confine nonché le entrate e le partenze per via aerea sono disciplinate in base all'allegato VI numero 2 del Codice frontiere Schengen³⁴.

³ L'entrata in punti diversi da tali aeroporti aperti al passaggio di confine richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell'area d'atterraggio.

Art. 22 Reintroduzione di controlli alla frontiera interna

¹ Se sono adempite le condizioni previste all'articolo 23 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen³⁵, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione di controlli alla frontiera interna.

² In casi urgenti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina a breve scadenza le misure immediatamente necessarie alla reintroduzione dei controlli alla frontiera. Il Consiglio federale ne va informato senza indugio.

³ Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alla frontiera interna d'intesa con i Cantoni di confine.

Art. 23 Controlli alla frontiera

Il DFGP disciplina i controlli alla frontiera interna ed esterna.

Art. 24 Stranieri entrati legalmente

Si considera entrato legalmente in Svizzera ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LStr lo straniero che abbia rispettato le prescrizioni sul possesso di documenti di legittimazione, sul visto e sul controllo di confine, e nei cui confronti non sia stato disposto né un divieto d'entrata né un'espulsione.

Sezione 7: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto**Art. 25** Portata dell'obbligo di diligenza

³⁴ GU L 105 del 13.04.2006, pag. 25.

³⁵ GU L 105 del 13.04.2006, pag. 12.

¹ Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto aereo e stradale e dalle società di navigazione (imprese di trasporto) secondo l'articolo 92 capoverso 2 LStr³⁶:

- a. il controllo della validità dei documenti di viaggio e dei visti prima della partenza;
- b. l'impiego di mezzi semplici e adeguati per riconoscere le contraffazioni.

² La scoperta di contraffazioni è considerata ragionevolmente esigibile se le caratteristiche della contraffazione sono state comunicate all'impresa di trasporto e se, nel caso specifico, è possibile scoprire con mezzi semplici la contraffazione del documento di viaggio.

³ L'UFM può esigere dall'impresa di trasporto ulteriori provvedimenti se:

- a. determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione; o
- b. è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei necessari documenti di viaggio per il transito, l'entrata o l'uscita.

Art. 26 Convenzioni con le imprese di trasporto

¹ L'UFM può concludere convenzioni con le imprese di trasporto. Possono essere oggetto di tali convenzioni:

- a. la cooperazione dell'UFM alla formazione e al perfezionamento nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi atti a impedire l'entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio e dei visti necessari;
- b. la consulenza dell'UFM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;
- c. l'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto secondo l'articolo 92 LStr³⁷ e la collaborazione con le autorità in occasione del controllo dei documenti di viaggio e dei visti;
- d. la procedura di respingimento e gli obblighi di assistenza e di rimpatrio delle imprese di trasporto nei confronti dei passeggeri cui è negato l'ingresso o il transito;
- e. l'introduzione di importi forfetari a copertura delle spese in luogo e vece delle spese di mantenimento e di assistenza a carico delle imprese di trasporto secondo l'articolo 93 LStr;
- f. la cooperazione tra le imprese di trasporto e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo;
- g. il modo di procedere in caso di controversie.

² Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui al capoverso 1 lettera e, l'UFM assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri

³⁶ RS 142.20.

³⁷ RS 142.20

secondo l'articolo 93 LStr³⁸. Per le violazioni lievi dell'obbligo di diligenza da parte dell'impresa di trasporto, la multa secondo l'articolo 120a LStr³⁹ è compresa nell'importo forfetario di cui al capoverso 1 lettera e.

Sezione 8: Autorità competenti

Art. 27 UFM

¹ Il rilascio del visto compete all'UFM. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l'articolo 30, come pure quelle delle autorità cantonali in materia di stranieri se per il soggiorno previsto è richiesto un permesso di dimora.

² L'UFM allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alla frontiera esterna di Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne. In tale contesto collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate.

³ L'UFM coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

⁴ All'UFM competono tutti i compiti non attribuiti a un'altra autorità federale, in particolare l'allestimento di rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché la statistica in materia di visti.

Art. 28 Rappresentanze all'estero

¹ Le rappresentanze all'estero sono competenti per il rilascio del visto a norma dell'articolo 14.

² Se l'articolo 17 paragrafo 2 CAS⁴⁰ o le istruzioni dell'UFM (art. 14 cpv. 2) lo prevedono, le rappresentanze all'estero sottopongono all'UFM, per decisione, le domande di visto di cui all'articolo 14 capoverso 1.

Art. 29 Autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata

In singoli casi motivati, l'autorità competente per il controllo delle condizioni d'entrata può, in via eccezionale e previa consultazione dell'UFM, rilasciare autonomamente il visto.

³⁸ RS 142.20.

³⁹ Art. 120 LStr nel testo del progetto di messaggio sull'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e alle modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen già recepito; cfr. la prevista procedura di consultazione.

⁴⁰ In combinato disposto con l'all. V ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 60).

Art. 30 DFAE

¹ Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d'entrata nei confronti di:

- a. persone che, in ragione della loro posizione politica, incidono sulle relazioni internazionali della Svizzera;
- b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;
- c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale, in particolare delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961⁴¹ sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 1963⁴² sulle relazioni consolari o in virtù di accordi di sede con la Svizzera.

² In casi particolari e d'intesa con l'UFM, il DFAE può autorizzare al rilascio del visto anche altri servizi oltre alle rappresentanze all'estero.

Art. 31 Sorveglianza

Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

Sezione 9: Consultazione, informazione, supplenza e collaborazione**Art. 32** Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto

¹ Il DFAE o l'UFM sottopone per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:

- a. all'Ufficio federale di polizia;
- b. al Segretariato di Stato dell'economia;
- c. all'Amministrazione federale delle finanze;
- d. alle autorità cantonali di polizia degli stranieri.

² Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 17 cpv. 2⁴³ e 25 CAS⁴⁴), la competente rappresentanza all'estero trasmette la domanda di visto all'UFM. Questo provvede alla trasmissione alle autorità estere competenti. La procedura è retta dalle disposizioni pertinenti dell'ICC⁴⁵.

³ L'UFM informa gli altri Stati Schengen⁴⁶ nei casi previsti dall'ICC.

⁴¹ RS 0.191.01.

⁴² RS 0.191.02.

⁴³ In combinato disposto con l'all. V ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 60).

⁴⁴ GU L 239 del 22.09.2000, pag. 19.

⁴⁵ Cap. V n. 2.3 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 12).

⁴⁶ All. 14 ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 108).

Art. 33 Supplenza nella procedura di rilascio del visto

¹ La supplenza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen è retta dall'articolo 12 capoversi 2 e 3 CAS e dalle disposizioni pertinenti dell'ICC⁴⁷. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

² D'intesa con il DFAE, il DFGP può concludere con gli Stati Schengen trattati di supplenza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.

Art. 34 Collaborazione consolare *in loco*

La collaborazione fra le rappresentanze all'estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dalle disposizioni pertinenti dell'ICC⁴⁸.

Art. 35 Collaborazione fra le autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali preposte all'esecuzione delle disposizioni sull'entrata sbrigano le domande in modo spedito. Lavorano in stretto contatto tra di loro.

Sezione 10: Sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto**Art. 36** Sistema di riconoscimento facciale

L'autorità di controllo alla frontiera può impiegare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l'articolo 103 capoverso 1 LStr⁴⁹. Il sistema è basato su una procedura biometrica per misurare i lineamenti delle persone che arrivano all'aeroporto.

Art. 37 Dati contenuti nel sistema

¹ Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:

- a. un'immagine statica del viso (immagine primaria);
- b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione;
- c. data di nascita;
- d. sesso;
- e. cittadinanza;
- f. aeroporto di partenza;

⁴⁷ Cap. II n. 1.2 e 2.3 ICC (GU 326 del 22.12.2005, pag. 7 e 8).

⁴⁸ Cap. VIII ICC (GU C 326 del 22.12.2005, pag. 19).

⁴⁹ RS 142.20.

- g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;
- h. luogo, data e ora del rilevamento.

² Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica del viso e memorizza i dati ottenuti.

³ I dati di cui al capoverso 1 lettere a-f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni orali della persona in questione.

Art. 38 Condizioni per il rilevamento dei dati

I dati di cui all'articolo 37 possono essere rilevati quando una persona che giunge in un aeroporto svizzero per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 39 Condizioni per interrogare il sistema

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l'identità o la provenienza di una persona che:

- a. nella zona di transito dell'aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d'asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e
- b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Art. 40 Procedura per interrogare il sistema

¹ Se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 38 e 39, viene acquisita un'immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l'immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

² Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all'articolo 37 capoverso 1.

³ L'immagine statica e i relativi dati biometrici destinati al confronto con l'immagine primaria vanno cancellati appena terminata l'interrogazione del sistema.

Art. 41 Comunicazione dei dati ad altri enti

¹ I dati di cui all'articolo 37 capoverso 1 possono, in singoli casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d'asilo o d'allontanamento:

- a. UFM;
- b. uffici cantonali degli stranieri;
- c. rappresentanze all'estero.

² I dati possono essere comunicati all'Ufficio federale di polizia se le autorità competenti constatano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera ad opera della persona controllata.

Art. 42 Cancellazione dei dati

¹ I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro trenta giorni.

² I dati necessari per una procedura pendente in materia di diritto penale, d'asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.

Art. 42a Responsabilità

L'autorità di controllo alla frontiera è responsabile della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della liceità del trattamento dei dati personali.

Art. 43 Diritti degli interessati

¹ I diritti degli interessati, segnatamente quelli d'accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali.

² In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁵⁰ sulla protezione dei dati (art. 37).

³ Una persona interessata che voglia far valere i propri diritti deve identificarsi e presentare domanda scritta all'autorità di controllo alla frontiera.

⁴ I dati inesatti vanno rettificati d'ufficio.

Art. 44 Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali. In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁵¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e la sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 2000⁵² sull'informatica nell'Amministrazione federale nonché le raccomandazioni dell'Organo strategia informatica della Confederazione.

⁵⁰ RS 235.1.

⁵¹ RS 235.11.

⁵² RS 172.010.58.

² L'autorità di controllo alla frontiera adotta, nell'ambito di sua competenza, i provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati personali.

Art. 45 Statistiche e analisi

¹ Il trattamento per scopi statistici o analisi interne dei dati rilevati nel sistema di riconoscimento facciale è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all'aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali.

² In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (art. 37)⁵³.

³ I dati vanno trattati in modo da non permettere di risalire alla persona in questione.

Sezione 13: Protezione giuridica

Art. 46

¹ Se un visto è rifiutato (art. 18) oppure revocato o annullato (art. 19), l'UFM emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a emolumento.

² Per uno straniero cui viene negata l'entrata in Svizzera in seguito a un controllo delle condizioni d'entrata, l'UFM emana una decisione impugnabile secondo l'articolo 64 capoverso 2 LStr⁵⁴.

Sezione 14: Disposizioni finali

Art. 47 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza concernente l'entrata e la procedura di rilascio del visto è abrogata.

Art. 48 Disposizione transitoria

Alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il nuovo diritto.

⁵³ RS 235.1.

⁵⁴ Art. 64 cpv. 2 LStr nel testo del progetto di messaggio sull'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e alle modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell'acquis di Schengen già recepito; cfr. la prevista procedura di consultazione.

